

N. 1818

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FUSILLO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1996

Nuove norme per la regolamentazione della produzione
delle uve da tavola

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di regolamentare il settore della produzione delle uve da tavola, separandolo da quello delle uve da vino ed inserendolo nel comparto ortofrutticolo.

Superare la confusione attualmente esistente, è essenziale sia per tutelare la produzione delle uve destinate alla vinificazione, sia per garantire dignità e qualità alle uve destinate al consumo da tavola.

Il disegno di legge si pone altresì l'obiettivo di agevolare il rinnovo genetico degli impianti delle uve da tavola per adeguarli alle sempre maggiori esigenze qua-

litative della domanda e quindi per assicurare agli stessi la competitività sui mercati internazionali.

Introduce elementi normativi che sottraggono la produzione di uva da tavola alle limitazioni e ai vincoli della produzione delle uve da vino e prevede compiti di programmazione, indirizzo, assistenza e ricerca sotto il controllo delle regioni.

La regolamentazione del settore delle uve da tavola diventa tanto più essenziale se si considera che esso sostiene notevolmente i livelli occupazionali del comparto agricolo in molte regioni del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutta la produzione di uva da tavola è inserita nel comparto ortofrutticolo e viene classificata a seconda della varietà di vite da uva da tavola dalla quale viene prodotta.

2. La produzione di uva da tavola è distinta, ad ogni effetto di legge, dalla produzione di uva per la vinificazione.

3. I limiti prescritti alla produzione di uva per la vinificazione non si applicano alla produzione di uva da tavola.

4. Non si applica la disciplina limitativa per i nuovi impianti a quelli realizzati dopo il 1983 per la produzione di uva da tavola.

5. È fatto divieto assoluto di produrre e commercializzare vini prodotti da uve da tavola.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i controlli atti a garantire l'osservanza del divieto di cui al comma 4.

Art. 2.

1. La produzione di uva da tavola dei vigneti protetti con l'utilizzo di reti e teli di plastica è assimilata alla produzione ortofrutticola in serra; ad essa si applicano le disposizioni sulla difesa attiva contro le avversità atmosferiche previste dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché gli incentivi e le agevolazioni previsti per le produzioni in serra.

Art. 3.

1. Le regioni sono autorizzate a promuovere misure intese ad incentivare la produ-

zione di uva da tavola, favorendo il rinnovo genetico dei vigneti.

2. Le misure incentivanti di cui al comma 1 si realizzano attraverso la concessione del premio di riconversione varietale a favore di impianti riconvertiti per la produzione delle uve aspirene da utilizzare come frutta secca o destinate alla trasformazione industriale per la produzione di uva disidratata, uva passa, marmellata e simili.

Art. 4.

1. Le regioni possono costituire sul proprio territorio uno o più laboratori per l'azione di guida e di assistenza a favore degli impianti da riconvertire per la produzione di uva da tavola, nonché per la difesa fitoterapica delle produzioni e per il controllo e la certificazione dei residui di fitofarmaci presenti sull'uva da tavola da avviare sui mercati.

Art. 5.

1. Le regioni possono promuovere iniziative intese a favorire la costituzione di consorzi, cooperative ed associazioni tra i produttori di uva da tavola per la definizione di programmi di distribuzione dell'uva da tavola e di dislocazione delle scorte-frigo.

Art. 6.

1. Viene istituita una apposita struttura di ricerca nell'ambito delle sezioni dell'Istituto sperimentale della viticoltura, per la ricerca specifica a favore della produzione di uve da tavola.

2. È istituita la sezione operativa di Bari per la ricerca sulle uve da tavola, che consente altresì le competenze per la ricerca sulle uve da vino.

3. La sezione di cui al comma 2 è realizzata presso la sezione operativa periferica già esistente, che conserva altresì le competenze per la ricerca sulle uve da vino.

4. L'Istituto di cui ai commi 1 e 2 è inquadrato normativamente nell'ambito degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489; alla legge 27 ottobre 1966, n. 910; al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306.

5. L'Istituto di cui al comma 1 e 2 è realizzato nell'ambito della ristrutturazione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria presenti sul territorio.

6. L'Istituto di cui al comma 2 ha sede in Bari.

7. Presso la sede di Bari sono attivate:

a) la sezione di tecnica della riconversione;

b) la sezione di miglioramento genetico e propagazione;

c) la sezione di tecnica culturale;

d) la sezione di conservazione e confezionamento del prodotto già raccolto.

